


prof.avv. Giuseppe Zizzo

# Il consolidato nazionale (gruppo RoBi)

# Costituzione di nuova società



# Presupposti

- Possono optare per il consolidato nazionale, come controllanti o come controllate:
  1. le società di capitali soggette ad ires residenti
- Possono optare per il consolidato nazionale, ma solo come controllanti, anche:
  1. le cooperative e gli enti diversi dalle società commerciali soggetti ad ires residenti
  2. le società non residenti, a condizione che siano residenti in un paese con convenzione contro le doppie imposizioni e che la partecipazione di controllo sia effettivamente connessa ad una stabile organizzazione sul territorio italiano

# Presupposti

- Non possono optare per il consolidato nazionale, né come controllanti né come controllate:
  1. le società che fruiscono di riduzioni dell'aliquota d'imposta
  2. le società in fallimento, in liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria
  3. le società il cui reddito è tassato per trasparenza ai sensi dell'art.115
  4. le società che hanno optato per il consolidato mondiale ai sensi dell'art.130
  5. le società che hanno optato per la tonnage tax


# Presupposti

- Tra le società che optano deve sussistere, sin dall'inizio dell'esercizio, il rapporto di controllo di cui all'art.2359, c.1, n.1, c.c., con i seguenti requisiti:
  1. partecipazione al capitale in misura superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria e senza considerare le azioni prive del diritto di voto
  2. partecipazione agli utili in misura superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto


# Presupposti

- Capitale Beta: 100 azioni (60 ord., 40 s.d.v.)
  1. Alfa 31 ord.: si controllo di diritto c.c., si controllo art.120  $(31/60) \times 100$
  2. Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto con trasferimento diritto di voto: no controllo di diritto c.c.  $(11/60) \times 100$
  3. Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto conservando diritto di voto: si controllo di diritto c.c., si controllo ex 120 lett.a)  $(31/60) \times 100$ , no controllo ex 120 lett.b)  $(11/60) \times 100$
  4. Alfa 11 ord. più 20 in usufrutto con diritto di voto: si controllo di diritto c.c., no controllo ex art.120, lett.a)  $(11/60) \times 100$

# Presupposti



# Presupposti





# Condizioni di efficacia

- E' necessario:
  1. stessa data di chiusura dell'esercizio
  2. elezione di domicilio presso la controllante ai fini delle notifiche degli atti e provvedimenti dell'A.F.
  3. esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e della controllante
  4. comunicazione dell'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle Entrate entro il sesto mese del primo esercizio di applicazione del consolidato


# Effetti

- L'opzione ha durata triennale ed è rinnovabile
- Ciascuna società provvede a determinare il proprio imponibile secondo le regole ordinarie:
  1. senza considerare i versamenti erogati o ricevuti a fronte dei benefici ricevuti o attribuiti
  2. considerando gli effetti del riallineamento di cui all'art.128
- Le perdite fiscalmente riconosciute relative agli esercizi anteriori all'opzione possono essere utilizzate soltanto dalle società che le hanno prodotte

# Effetti

- La consolidante provvede a determinare il reddito di gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società aderenti al consolidato (indipendentemente dalla quota di partecipazione agli utili delle medesime)
- Il reddito di gruppo può essere rettificato in diminuzione con riferimento agli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art.96


# Effetti: le compensazioni



# Effetti

- La consolidante provvede quindi a:
  1. liquidare l'imposta dovuta o l'eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo
  2. versare il saldo (anche acconti)
  3. riportare a nuovo l'eventuale perdita

# Effetti: le rettifiche di consolidamento (interessi passivi)



# Scioglimento (perdite)

- Di regola, le perdite fiscalmente riconosciute in base alle dichiarazioni di gruppo restano nella disponibilità della controllante
- Tuttavia, può essere stabilita l'attribuzione alle società che le hanno prodotte, secondo criteri predeterminati
- Restano comunque alla consolidante le perdite da rettifiche di consolidamento

# Dichiarazione ed accertamento

- Ciascuna consolidata:
  1. presenta la propria dichiarazione dei redditi all'Ufficio delle Entrate competente per territorio, senza liquidazione dell'imposta e con indicazione dei redditi prodotti all'estero e delle imposte ivi pagate;
  2. trasmette alla consolidante copia della dichiarazione



# Dichiarazione ed accertamento

- La consolidante presenta all'Ufficio delle Entrate competente per territorio, la dichiarazione dei propri redditi e la dichiarazione consolidata
- Il controllo delle dichiarazioni delle consolidate e della consolidante è effettuato dagli Uffici delle Entrate rispettivamente competenti
- Il controllo della dichiarazione consolidata e la determinazione dell'unica imposta dovuta spettano all'Ufficio competente per la consolidante

# Responsabilità

- Le controllate sono responsabili:
  1. per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi riferite al proprio reddito complessivo
  2. per le somme dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito del controllo formale di cui all'art.36-ter dpr 600/1973
  3. per le violazioni degli obblighi strumentali alla determinazione del reddito complessivo
  4. in via sussidiaria, del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione di gruppo

# Responsabilità

- La controllante è responsabile:
  1. per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi riferite al proprio reddito complessivo
  2. per le somme dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito del controllo formale di cui all'art.36-ter dpr 600/1973
  3. per gli obblighi connessi alla determinazione del reddito di gruppo
  4. in solido, con lo controllate, per le somme da queste dovute, con diritto di rivalsa
  5. in via principale, del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione di gruppo

# Riallineamento valori

- Se nell'anno precedente all'opzione e nei nove precedenti la controllante o un'altra controllata, anche se non esercente l'opzione, ha operato svalutazioni in conseguenza di rettifiche di valore o accantonamenti fiscalmente non riconosciuti:
  1. i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività della controllata, se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili, sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni, al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposizione

# Riallineamento valori

## RoBi

VFR partecipazione NRB 500 (svalutazioni dedotte: per rettifiche di valore e accantonamenti non riconosciuti 75; per distribuzioni di utili 200)

## NewRoBi

Attività: VC 750, VFR 800

Passività: VC 500, VFR 400

P.N.: VC 250, VFR 400

## Riallineamento

Attività: VC 750, VFR 775 (-25)

Passività: VC 500, VFR 450 (+50)

PN: VC 250, VFR 325 (-75)